



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI FIRENZE

SEZIONE 9

SEZIONE

N° 9

REG.GENERALE

N° 2465/2013

UDIENZA DEL

10/12/2015 ore 09:30

N°

2178

PRONUNCIATA IL:

10-12-15

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

14-12-15

Il Segretario

Il Collaboratore

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | | |
|--------------------------|-----------|----------|-----------------------|
| <input type="checkbox"/> | PECCHIOLI | PAOLO | Presidente e Relatore |
| <input type="checkbox"/> | GERARDI | PASQUALE | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | NISI | ITALO | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 2465/2013
depositato il 27/12/2013

- avverso la sentenza n. 136/2013 Sez.10 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale
FIRENZE
contro:

difeso da:

CHIOSTRI DR. ANDREA
VIA DELLE ROBINIE, 22 50019 SESTO FIORENTINO

e da

CONTI DR. MASSIMO
VIA DELLE ROBINIE, 22 50019 SESTO FIORENTINO

proposto dall'appellante:

AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE FIRENZE

Atti impugnati:

AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T8B032000412 IRES-ALTRO 2007
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T8B032000412 IVA-ALTRO 2007
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T8B032000412 IRAP 2007

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La _____ ha impugnato dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Firenze l'avviso con cui l'Agenzia delle Entrate ha rettificato il reddito per l'anno 2006, recuperando a tassazione a fini IRES, IVA e ILOR un presunto reddito non dichiarato per € 111.999,96 oltre IVA per € 22.400,04.

Nel ricorso la società eccepisce la violazione e falsa applicazione dell'art. 39 comma 1 lett. d) DPR n. 600/73 perché l'Ufficio avrebbe sostenuto la antieconomicità dell'operazione compiuta dalla contribuente sulla base di semplici presunzioni, senza dare prova di quanto asserito. Ha altresì prodotto in giudizio una perizia tecnica volta a dimostrare l'esistenza di valide ragioni economiche alla base dell'operazione eseguita.

Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate contestando gli assunti della Società ed ha chiesto il rigetto del ricorso.

Con successiva memoria la _____ ha censurato, anche sulla base di numerose pronunce giurisprudenziali, quanto asserito dall'Ufficio.

Con sentenza n. 136/2012 la Commissione Tributaria Provinciale di Firenze ha accolto il ricorso.

Ha proposto appello a questa Commissione l'Ufficio riproponendo ed ampliando quanto dedotto in primo grado. Ha concluso chiedendo la riforma della sentenza impugnata e la condanna della società alle spese dei due gradi di giudizio.

La Immobiliare Valverde si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della decisione di primo grado.

Con memoria integrativa la società contribuente ha contestato la validità dell'atto impositivo per sottoscrizione dello stesso da parte di funzionario privo dei poteri di firma.

Con memoria illustrativa l'Ufficio ha esposto di ritenere infondato quanto dedotto dalla società.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Si esamina preliminarmente l'eccezione di nullità dell'avviso di accertamento, sollevata con memoria integrativa in sede di appello dalla contribuente, per la ragione che sarebbe invalida la sottoscrizione dell'atto, in quanto avvenuta da parte di "funzionario dell'amministrazione finanziaria privo dei necessari poteri di firma" oppure in quanto "sottoscritto sub delega da funzionario dell'amministrazione finanziaria privo dei necessari poteri di firma".

Anche ammesso che, come è avvenuto nel presente caso, l'eccezione possa essere sollevata per la prima volta in grado di appello quando sono già scaduti i termini per

l'impugnazione, l'eccezione si palesa chiaramente infondata, in quanto è corretta la distinzione compiuta dall'Agenzia delle Entrate nella sua memoria illustrativa del 11.6.2015 fra il conferimento a un funzionario di un incarico dirigenziale, che può essere travolto dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale di cui alla sentenza della Corte Costituzionale n. 37 del 17.3.2015 e la delega di firma, che avviene in base ad atto del Dirigente dello specifico settore dell'Amministrazione e non ha niente a che vedere con la ripartizione organica di uffici, funzioni e competenze.

Nel merito questa Commissione ritiene di dover condividere l'assunto del Giudice di primo grado riguardo alla inaccogliabilità della presunzione dell'Ufficio circa la antieconomicità dell'operazione immobiliare compiuta dalla s

Non basta infatti asserire che una operazione di un imprenditore presenta aspetti che rendono problematico il comprenderne l'utilità in funzione della produzione del reddito cui per definizione è orientata una società commerciale, occorrendo una valutazione più ampia anche in senso temporale dell'attività della società, fermo restando che vi è un limite insuperabile nella discrezionalità dell'imprenditore che, come tale, non può essere valicato nemmeno a fini fiscali.

In effetti, anche se si può esprimere qualche dubbio sulla validità dell'operazione in termini puramente di convenienza economica, tuttavia si sarebbe anche dovuto, da parte dell'Ufficio, verificare che l'operazione stessa non avesse una qualche giustificazione nell'assetto generale degli interessi della società contribuente. Né vale in contrario l'osservazione dell'Ufficio riguardante l'adesione del contribuente ad un rilievo analogo attinente alla determinazione del reddito imponibile dell'esercizio 2007.

A parte che il rilievo non è l'unico effettuato per quell'anno di imposta dall'Ufficio e che dunque le ragioni dell'adesione non possono essere collegate unicamente alla questione qui in esame, la tesi dell'Ufficio finirebbe, in linea generale, per sconsigliare i contribuenti dal procedere all'estinzione con modalità concordate delle controversie tributarie, il che contrasta con l'interesse stesso dell'Amministrazione Finanziaria.

Infine appare ragionevole la tesi della società contribuente, la quale ha ritenuto di fare un buon affare mettendosi in condizione di acquistare l'immobile in questione per un prezzo che sembrava inferiore a quello di mercato, il che poteva ben consentire di sopportare il costo di un comodato gratuito concesso a terzi per un periodo predeterminato.

Non resta dunque che respingere l'appello e confermare la sentenza impugnata, anche riguardo alla compensazione delle spese, per la quale sussistono giusti motivi dovuti alle considerazioni espresse dall'Ufficio circa gli aspetti peculiari dell'operazione, che hanno potuto indurre l'Ufficio all'esercizio dei poteri di accertamento.

P.Q.M.

La Commissione Tributaria Regionale di Firenze respinge l'appello e compensa le spese.

Firenze, 10 dicembre 2015

Il Presidente/Relatore

www.commercialistatelematico.com